



Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015)

DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA

DECORRENZA	Dal 1° gennaio 2015 in via sperimentale per tutto il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
DESTINATARI	Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
REQUISITI	<ol style="list-style-type: none">1. Stato di disoccupazione;2. 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento;3. 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
CALCOLO E MISURA	La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivanti da rapporti di collaborazione come sopra specificati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base all’IPC (Indice dei Prezzi al Consumo), la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo (1.195) la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della

	<p>differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.</p> <p>La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato annualmente in base all'IPC.</p> <p>N.B.: La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p>
DURATA	<p>La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.</p> <p>Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione.</p> <p>N.B.: La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.</p>
DOMANDA e DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE	<p>La domanda per la DIS-COLL è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p>
CONDIZIONALITA'	<p>L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti</p> <p>N.B.: saranno successivamente introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.</p>
COMPATIBILITA' CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO	In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5

giorni il lavoratore **decade** dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata **non superiore a 5 giorni** la DIS-COLL è **sospesa** d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie *ex lege*.

Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda **un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale**, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, **deve comunicare all'INPS** entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di **mancata comunicazione** del reddito previsto il beneficiario **decade** dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La DIS-COLL è **ridotta** di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La suddetta riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della **presentazione** della dichiarazione dei redditi.

Il lavoratore **esentato** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a **restituire** la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.